

INTRODUZIONE

Lo studio degli animali nel diritto romano costituisce un ambito di ricerca che, nonostante la sua rilevanza, è rimasto largamente trascurato dalla dottrina romanistica contemporanea. La rinnovata urgenza di questa indagine si impone oggi con particolare vigore alla luce di molteplici fattori convergenti che ne rivelano l'imprescindibilità scientifica e pratica. In primo luogo, l'evoluzione normativa europea in materia di *animal welfare*, sancita nelle più recenti direttive e regolamenti dell'Unione Europea, ha inaugurato un paradigma giuridico che esige una rilettura storico-comparatistica delle categorie fondanti il rapporto diritto-animale. A ciò si aggiunge la progressiva metamorfosi dello statuto giuridico degli animali nelle codificazioni civili di tradizione romanistica, fenomeno che richiede tuttavia una lettura critica e storicamente fondata. La qualificazione degli animali come *res* nel diritto romano classico non può essere un mero retaggio da superare, bensì un'acquisizione concettuale di straordinaria rilevanza storico-giuridica che merita di essere compresa nella sua autentica portata sistematica. È fondamentale sottolineare come tale categorizzazione sia stata sovente fraintesa nel corso dei secoli: *res*, nel lessico giuridico romano, non implica affatto la riduzione degli animali a entità inerti o prive di rilievo, ma designa una precisa posizione giuridica all'interno della logica classificatoria e delle esigenze organizzative della società romana.

Paradossalmente, è proprio grazie a questa categorizzazione originaria, chiara, sistematica e funzionale, che il diritto contemporaneo può oggi articolare un mutamento di paradigma nel regime giuridico degli animali che sia irrefutabile dal punto di vista etico e scientifico, ma anche tecnicamente fondato. Il superamento della tradizionale qualificazione degli animali come *res* e la loro riconfigurazione come "esseri viventi dotati di sensibilità" nelle più recenti riforme dei codici civili europei – dalla riforma francese del 2015 (*Loi n° 2015-177 du 16 février 2015*) alla spagnola del 2021 (*Ley 17/2021, de 15 de diciembre*), precedute dalla riforma svizzera del 2003 e da quella tedesca, pionieristicamente avviata già nel 1990, che hanno escluso gli animali dalla categoria dei beni definendoli "non-cose" – segna indubbiamente una cesura epistemologica di portata storica. Tuttavia, tale cesura non si configura come una mera negazione o ripudio delle categorie romanistiche, ma è espressione di un rapporto dialettico: la stabilità del sistema romano delle *res* fornisce infatti un solido fondamento concettuale a partire dal quale è possibile operare questa trasformazione giuridica senza compromettere la coerenza sistemica degli ordinamenti. Riportare la questione animale al centro dell'indagine romanistica significa, pertanto, non solo colmare una lacuna storiografica, ma

anche fornire strumenti concettuali indispensabili per l'interpretazione critica delle trasformazioni in atto e per la costruzione di un rinnovato statuto dell'animale nel diritto del XXI secolo, fondato su solide basi storico-giuridiche.

Diversamente dai lavori che in precedenza hanno affrontato questo tema, si è scelto di seguire un'impostazione storica nella trattazione della materia, nella convinzione che ciò consenta di far emergere la logica sottesa alle diverse soluzioni che il diritto romano ha elaborato con il modificarsi dei contesti economici, sociali, culturali dall'età arcaica a quella imperiale. A questo fine, nella prima parte si trovano alcuni contributi utili a ricostruire tali contesti di riferimento all'interno dei quali sono stati poi collocati lo studio degli interventi legislativi, la discussione della casistica giurisprudenziale, l'indagine sui rimedi pretori, la ricostruzione della *ratio* delle classificazioni giuridiche relative agli animali nell'ordinamento romano, che rappresentano un elemento imprescindibile della nostra cultura giuridica contemporanea.

Assumono particolare interesse le relazioni con individui di specie diverse che restituiscono molteplici immagini della gamma dei rapporti intrattenuti dai soggetti umano-animali coinvolti, facendo emergere l'opacità della definizione generalizzante di 'animale'. Analogo rilievo hanno le descrizioni delle società eroiche 'tribali' trasmesse dalle letterature dell'area indoeuropea occidentale e orientale che documentano interessanti classificazioni di animali e il loro rapporto con la società di coltivatori e allevatori, sfociato nell'addomesticamento degli animali. Il quadro si arricchisce ulteriormente grazie al dibattito filosofico romano sullo *status* degli animali a partire da testimonianze meno indagate che hanno recepito, modificato e, talvolta, messo in discussione i modelli zoopsicologici delle filosofie ellenistiche.

Sul versante economico, l'impiego di buoi e pecore come moneta per il pagamento delle multe, in alternativa al bronzo pesato, riflette un contesto agricolo in cui gli animali allevati e il bronzo costituiscono forme di ricchezza usate simultaneamente per tutta l'età repubblicana; la creazione di una specifica categoria giuridica di animali destinati ai lavori agricoli, ai quali viene riservato un particolare regime di circolazione, evidenzia l'originario carattere rurale dell'economia romana, la cui trasformazione in chiave commerciale si riflette, a sua volta, sull'interpretazione della categoria giuridica, mostrando una relazione biunivoca tra società e diritto.

Infine, un ultimo tassello: la dimensione quotidiana e la percezione sociale della relazione umano-animale che le fonti letterarie ed epigrafiche testimoniano. Siamo di fronte a una miniera di informazioni utili a comprendere il sostrato antropologico e culturale sul quale si è edificato il regime giuridico del rapporto tra uomo e animale. Tre sono gli assi di indagine che si rivelano di importanza strategica per illuminare tale relazione nella sua complessità: l'animale nel contesto della *familia* come animale di compagnia; l'animale nella dieta e nella pratica culinaria romana come osservatorio privilegiato per indagare non soltanto gli aspetti economici e nutrizionali, ma anche – e soprattutto – le

implicazioni normative connesse alla circolazione, alla macellazione, al commercio delle carni e alla tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale; l'animale quale fulcro di attività economiche complesse e giuridicamente sofisticate come le *piscinae* o gli impianti di acquacoltura (*vivaria, piscinariae*).

Nella seconda parte, dedicata specificamente al rapporto tra animali e diritto romano, l'analisi degli istituti relativi agli animali mette in evidenza, nella fase più antica, la logica potestativa sulla quale è impostato il rapporto tra uomo e animale. Gli animali di cui si occupa il diritto sono quelli addomesticati e, coerentemente con il contesto economico di riferimento, sono strumenti per lo più impiegati nel lavoro agricolo. Diversi indizi orientano in questa direzione: l'appartenenza degli animali domestici al novero delle *res mancipi*, le cose più importanti da un punto di vista economico; l'uso in funzione monetale di pecore e buoi per pagare multe; la previsione di un apposito *postliminium* per le cose, con attenzione agli animali impiegati nelle operazioni belliche; la previsione nelle XII tavole di un'azione per il danno causato dall'animale domestico (*actio de pauperie*) di cui risponde il *dominus*. Tutto porta a ritenere che il diritto, in questo segmento storico, abbia inteso garantire il rapporto tra animale domestico e padrone: sia nel senso di riconoscere a quest'ultimo l'esercizio del *dominium*, con i vantaggi che ne derivano, sia nel senso di renderlo responsabile degli eventuali danni causati da questi animali. Emerge tuttavia un limite al potere assoluto del *dominus* rispetto all'uccisione del bue che può avvenire solo in occasione di un sacrificio o in conseguenza di un illecito, di cui viene considerato responsabile direttamente l'animale e che ne determina la *sacratio*.

Con il passare del tempo si assiste a due fenomeni paralleli. Da una parte, la logica potestativa viene confermata nell'applicazione in situazioni nuove: basti pensare agli animali quadrupedi integrati nell'assetto produttivo umano, indicati nel primo capitolo della legge Aquilia come oggetto di danneggiamento subito dal *dominus*; all'introduzione nella riflessione giurisprudenziale dell'*animus revertendi* quale strumento straordinariamente duttile usato per adattare lo schema proprietario alla particolare natura dell'animale addomesticato e allevato che non sia stabilizzato in un determinato luogo. Dall'altra, il rapporto potestativo viene superato nelle situazioni nelle quali gli animali sono semplicemente lo strumento di una condotta dannosa direttamente riconducibile alla responsabilità del *dominus*, come nell'*actio de pastu pecoris*; oppure quando il padrone dell'animale, che non osserva obblighi di comportamento normativamente previsti a suo carico, è immediatamente responsabile del danno causato dal proprio cane, secondo quanto previsto dalla *lex Pesolania*. Infine, l'attenzione del diritto per gli animali selvaggi, probabilmente giustificata dalla loro crescente presenza a Roma, impone un modello nuovo rispetto a quello potestativo, essendosi spezzato il legame di affinità tra *dominus* e animale domestico. Nell'*edictum de feris* il pretore considera oggettivamente responsabile chi è tenuto alla custodia della bestia: la responsabilità non è più connessa alla continuità del dominio ma all'occasionalità della custodia.

La complessità del quadro giuridico così ricostruito sollecita infine un'attenta riflessione sulle modalità attraverso le quali la dottrina moderna ha sistematizzato la materia animale. È opportuno sottolineare che, salvo rare eccezioni come Gaio, i giuristi romani non si interessavano alle classificazioni in quanto tali. Il loro approccio era essenzialmente casistico, con l'obiettivo di fornire soluzioni pratiche a specifiche fattispecie attraverso *differentiae* operative piuttosto che mediante tassonomie astratte. La distinzione tra *animalia mansueta* e *bestiae ferae*, tra *animalia quae collo dorsove domantur* e altre categorie funzionali, rispondevano a esigenze pratiche immediate, quali il regime proprietario, la responsabilità per danni e la disciplina venatoria, senza pretese di costruire un sistema classificatorio onnicomprensivo. È stata la dottrina pandettistica ottocentesca a trasformare queste *differentiae* operative in rigide classificazioni sistematiche, cristallizzando negli ordinamenti di *civil law* la qualificazione degli animali come *res* in proprietà e obliterando la flessibilità e il pragmatismo del diritto romano vivente.

La pubblicazione di questo volume non sarebbe stata possibile senza l'armonia che si è creata tra i partecipanti al progetto, che hanno lavorato insieme per mesi in un dialogo costante e costruttivo. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine agli autori che hanno contribuito a questa iniziativa, ai revisori anonimi che hanno svolto un lavoro attento e generoso di controllo dei testi e ai membri dei comitati della rivista per il loro supporto accademico. Un ringraziamento speciale va a Salvador Vives, presidente di Tirant lo Blanch, casa editrice della rivista DALPS, la cui levatura ha reso possibile questa pubblicazione, nonché ai tecnici della produzione, grazie ai quali la rivista si presenta in un'elegante veste formale. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Raffaella Cersosimo, coordinatrice del comitato di redazione, e ai membri di quest'ultimo, in particolare a Israel González Marino (Cile) e Christopher Sangster (Regno Unito), per il loro aiuto prezioso. Tutti hanno contribuito alla realizzazione di questo volume, mettendo a disposizione la propria cultura, le proprie idee e le proprie conoscenze tecniche, come sempre avviene in un lavoro di squadra.

Maria Floriana Cursi
Curatrice

Marita Giménez-Candela
Caporedattrice